

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 3

5 gennaio 2015

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

**NORME IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NEGLI EDIFICI E NEI LOCALI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLA REGIONE E DA ENTI DA ESSA DIPENDENTI O AD ESSA FUNZIONALI**

Oggetto assembleare n. 14

## Relazione

Il Crocifisso è simbolo della civiltà e della cultura cristiana - nella sua radice storica, ed ha quindi valore universale, indipendente da una specifica credenza religiosa - ed è simbolo che esprime l'elevato fondamento dei valori civili, segnatamente di quelli sono alla radice dell'ordinamento statale italiano.

Il Crocifisso, con il suo significato spirituale, porta in sé i valori della identità storica e culturale, di fratellanza, di pace e di giustizia.

Il presente progetto di legge, costituito di tre articoli, obbliga ad esporre il Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.

Al riguardo, si condivide il pensiero di Marcello Veneziani - a commento dell'iniziativa di un Sindaco volta a rimettere il Crocifisso negli uffici pubblici - secondo il quale *"il Sindaco rimette i crocifissi negli uffici pubblici e viene crocifisso a mezzo stampa. Rozzo, autoritario, intollerante, impone la religione. Poi esci e vedi le chiese, i monasteri, le strade dedicate, i toponimi delle nostre città. Pieni di simboli cattolici. Dicono che il grezzo sia lui e invece sono loro gli analfabeti di ritorno che non capiscono più il linguaggio della nostra civiltà, i segni e i simboli millenari del nostro vivere civile. Arrivo a dire che anche in una società che non crede più in Cristo, non solo laica e liberale ma perfino atea, quei simboli restano la nostra carta d'identità, il nostro Dna. Possiamo poi criticarla e pure rifiutare i nostri padri e le nostre madri ma non possiamo negare che siamo loro figli. E non si tratta di una paternità fra tante, ma quella che ci ha più formato, e pure deformato, nei secoli.*

*Intolleranza sarebbe obbligare la gente a farsi il segno della croce, a professare la fede cristiana e non altre. Ma un simbolo inerme, che ricorda un martirio subito e non inflitto, che ci dice da dove veniamo, nel bene e anche nel male, nella salute e nella malattia della fede, non offende ma ricorda. Se fossi di un'altra fede o di nessuna fede mi sentirei perfino rassicurato dal legame visibile con la nostra storia della pietà. Mi avvilisce una società in cui l'unica universalità sono la tecnica e il denaro, in cui si esibisce la sfera sessuale e si inibisce la sfera religiosa. Vi dite emancipati ma siete solo sradicati. Barbari chic."*

Infine, da un punto di meramente istituzionale, il presente progetto di legge rispetta la lettera dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (articolo 2, comma 1, lettera c), che sancisce

tra i propri obiettivi, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

*Esposizione crocifisso negli edifici  
e nei locali degli immobili della Regione*

1. È fatto l'obbligo di esporre l'immagine del Crocifisso nei locali posti all'ingresso di ogni edificio e di ogni immobile di proprietà regionale, in uso - in tutto o in parte - alla Regione e ad enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.
2. L'obbligo di cui al comma che precede si applica anche a ogni edificio e ad ogni immobile che la Regione e enti da essa dipendenti o da essa funzionali hanno in uso, in tutto o in parte, a qualunque titolo.

## Art. 2

*Sanzioni amministrative*

1. La mancata esposizione del Crocifisso comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00

a euro 1.200,00.

2. Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

## Art. 3

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.